

/ MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015

IL CASO DEL GIORNO

Sopravvenienze per l'affittuario d'azienda dalla cessione di beni

/ Silvia LATORRACA

In vigore di un contratto di affitto d'azienda, è, in linea di principio, riconosciuto all'affittuario il diritto di alienare i beni mobili appartenenti all'azienda ricevuta in affitto. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri e per i beni immobili, è, invece, necessario l'intervento del locatore, stanti le loro modalità di circolazione.

Detto ciò, la cessione, da parte dell'affittuario, dei beni rientranti nel complesso affittato costituisce, sotto il profilo contabile, uno degli aspetti maggiormente problematici dell'operazione di affitto d'azienda, sia con riferimento alla posizione dell'affittuario, sia avuto riguardo alla posizione del locatore.

Concentrando l'attenzione sul primo di tali soggetti, l'alienazione dei beni ricompresi nell'azienda determina, dal punto di vista [...]

A PAGINA 2

PRIMOPIANO

Dall'Agenzia i chiarimenti sul nuovo contenzioso tributario

Mediazione estesa ai Comuni per i ricorsi notificati dal 1° gennaio e nuovo termine per il rinvio di 6 mesi per le sentenze depositate da tale data

/ Alfio CISSELLO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 pubblicata ieri, commenta le novità apportate dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156 al **sistema processuale tributario**, effettuando diverse interessanti considerazioni specie in merito alla decorrenza di alcune innovazioni.

In primo luogo, richiamando quanto indicato nella Relazione illustrativa al decreto, si sostiene che le modifiche operano, come sancito dall'art. 12 del DLgs. 156/2015, a partire dal **prossimo 1° gennaio 2016**, quindi per i processi che, alla predetta data, risultano pendenti.

In tema di reclamo/mediazione, si conferma quanto avevamo affermato su *Eutekne.info* (si veda "Estensione del reclamo a tutti i tributi con decorrenza «insidiosa»" del 14 dicembre): l'estensione della mediazione agli atti, fermo restando il valore dei 20.000 euro, emessi da tutti gli enti impositori nonché alle impugnazioni avverso gli avvisi di classamento, opera per i **ricorsi notificati** dal contribuente dal 1° gennaio 2016. Detto diversamente, per appurare da quando, in concreto, occorre notificare il ricorso/reclamo e tentare la mediazione in luogo del normale ricorso ad esempio per impugnare un ac-

certamento IMU del Comune, bisogna fare riferimento al momento di notifica del ricorso stesso, e non al giorno di notifica, ad opera dell'ente impositore, dell'atto che si intende reclamare.

In senso analogo, la possibilità di pervenire alla conciliazione giudiziale sia nelle liti reclamabili che in appello opera pure con riferimento ai **processi pendenti al 1° gennaio 2016**, a prescindere da quando è stato notificato il ricorso di primo o di secondo grado. Pertanto, se un contribuente ha notificato l'appello lo scorso autunno, e l'udienza è fissata ad esempio a febbraio, è possibile, su accordo con il funzionario, pervenire alla conciliazione giudiziale.

Sempre in tema di decorrenza, le Entrate evidenziano che il dimezzamento, **da un anno a sei mesi**, del termine per la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92), opera per le sentenze di cassazione con rinvio **depositate** dal 1° gennaio 2016. Quindi, come peraltro ovvio, nessun problema si prospetta per i contribuenti e gli enti impositori che hanno riassunto il processo oltre i sei [...]

A PAGINA 3

INEVIDENZA

Pensionati, sconto IRPEF già dal 2016

Al via lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

Il nuovo Codice deontologico dei commercialisti scatta il 1° marzo

La piccola proprietà contadina estende i suoi confini

La società esclusa dal consorzio perde tutto

Operativo il "Cross Border Ruling" in tema di IVA

ALTRENOTIZIE

/ A PAGINA 13

FISCO

Ultima scadenza per la voluntary disclosure

/ Salvatore SANNA

Oggi, 30 dicembre 2015, termina la **prima fase** della campagna relativa alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L. 186/2014.

Infatti, per coloro che hanno provveduto ad inviare telematicamente la prima istanza entro lo scorso 30 novembre 2015, siamo giunti al **termine ultimo** per:

- l'invio della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione;
- eventualmente integrare il modello [...]

A PAGINA 4

Sopravvenienze per l'affittuario d'azienda dalla cessione di beni

Il componente reddituale non ha natura di plusvalenza, in quanto il bene ceduto non è detenuto in proprietà dall'affittuario

/ Silvia LATORRACA

In vigore di un contratto di affitto d'azienda, è, in linea di principio, riconosciuto all'affittuario il **diritto di alienare** i beni mobili appartenenti all'azienda ricevuta in affitto. Per i beni mobili iscritti in pubblici registri e per i beni immobili, è, invece, necessario l'**intervento del locatore**, stanti le loro modalità di circolazione.

Detto ciò, la cessione, da parte dell'affittuario, dei beni rientranti nel complesso affittato costituisce, sotto il profilo contabile, uno degli aspetti maggiormente problematici dell'operazione di affitto d'azienda, sia con riferimento alla posizione dell'affittuario, sia avuto riguardo alla posizione del locatore.

Concentrando l'attenzione sul primo di tali soggetti, l'alienazione dei beni ricompresi nell'azienda determina, dal punto di vista contabile:

- nell'attivo, un **incremento delle disponibilità liquide** derivante dall'incasso del corrispettivo;
- nel passivo, il **sorgere di un debito** per la riconsegna del bene al concedente al termine del contratto, pari al valore netto contabile del bene all'inizio del contratto.

Qualora, poi, i beni dell'azienda concessa in affitto siano stati indicati nel bilancio dell'affittuario tra i **conti d'ordine**, secondo l'impostazione tradizionalmente prevalente in dottrina (si veda "Ammortamento dubbio nell'affitto d'azienda" del 19 agosto 2015), tali poste dovranno essere rettifiche per tener conto dell'alienazione del cespite.

Quanto detto viene meno in relazione ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, in quanto il DLgs. 139/2015 ha eliminato la disposizione che richiede di indicare in calce allo Stato patrimoniale, tra i conti d'ordine, le garanzie prestate, gli impegni assunti e i beni di terzi presso l'impresa (si veda "Conti d'ordine eliminati dal bilancio" del 5 novembre 2015).

Sempre con riguardo alla posizione dell'affittuario, occorre, poi, distinguere il caso in cui gli **oneri connessi al deperimento** dell'azienda siano posti a suo carico, ex art. 2561 c.c., dal caso in cui le parti deroghino a quanto stabilito dalla richiamata disposizione.

In ipotesi di assenza di deroga contrattuale all'art. 2561 c.c., l'affittuario, oltre alle scritture contabili sopra riportate, è tenuto a **stornare** dal proprio bilancio le **quote di accantonamento** iscritte a fronte dell'obbligo di conservare l'efficien-

za del bene ceduto, addebitando o accreditando eventuali differenze alle **sopravvenienze**, e non alle plusvalenze, in quanto il bene non è detenuto in proprietà.

Tale impostazione risulta, peraltro, coerente con il trattamento fiscale previsto dalla ris. DRE Emilia Romagna 5 aprile 2002 n. 909-16127.

Tanto premesso, in ordine alla classificazione in bilancio e alla corretta imputazione temporale del componente di reddito derivante dalla cessione, in dottrina sono state prospettate diverse soluzioni.

Sotto il primo profilo, secondo alcuni autori, la sopravvenienza dovrebbe essere rilevata nella voce "A.5 - **Altri ricavi e proventi**" del Conto economico. Altri autori ritenevano, invece, specie in passato, che tale componente di reddito avesse natura straordinaria.

In ordine all'**imputazione temporale**, secondo una prima impostazione, il componente di natura reddituale dovrebbe essere rilevato al momento del realizzo del bene. Secondo altra impostazione, invece, la sopravvenienza dovrebbe essere rilevata soltanto al termine del contratto, in sede di regolarizzazione delle differenze inventariali.

Naturalmente, a seconda dei casi, diverse saranno anche le relative conseguenze fiscali. Sotto questo profilo, si ritiene che un'interpretazione sistematica dell'orientamento dell'Amministrazione finanziaria dovrebbe fare propendere per la prima soluzione prospettata.

Si consideri, inoltre, che gli effetti economici conseguenti all'alienazione risultano strettamente correlati all'importo del **conguaglio finale** dovuto al locatore al momento della riconsegna dell'azienda. La cessione di beni incide, infatti, in aumento o in riduzione sul conguaglio finale.

Da ultimo, si ricorda che, in ipotesi di deroga contrattuale all'art. 2561 c.c., gli ammortamenti sui beni compresi nell'azienda affittata sono effettuati dal concedente. Per effetto della cessione, l'affittuario dovrà, quindi, rilevare soltanto l'incremento delle disponibilità liquide e il debito per la riconsegna del bene al concedente al termine del contratto, mentre **non occorrerà** stornare il fondo accantonamento.

Resta, comunque, ferma, anche in tale secondo caso, la natura di sopravvenienza (e non di plusvalenza) della componente reddituale realizzata dall'affittuario.

Dall'Agenzia i chiarimenti sul nuovo contenzioso tributario

Mediazione estesa ai Comuni per i ricorsi notificati dal 1° gennaio e nuovo termine per il rinvio di 6 mesi per le sentenze depositate da tale data

/ Alfio CISSELLO

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38 pubblicata ieri, commenta le novità apportate dal DLgs. 24 settembre 2015 n. 156 al **sistema processuale tributario**, effettuando diverse interessanti considerazioni specie in merito alla decorrenza di alcune innovazioni.

In primo luogo, richiamando quanto indicato nella Relazione illustrativa al decreto, si sostiene che le modifiche operano, come sancito dall'art. 12 del DLgs. 156/2015, a partire dal **prossimo 1° gennaio 2016**, quindi per i processi che, alla predetta data, risultano pendenti.

In tema di reclamo/mediazione, si conferma quanto avevamo affermato su *Eutekne.info* (si veda "Estensione del reclamo a tutti i tributi con decorrenza «insidiosa»" del 14 dicembre): l'estensione della mediazione agli atti, fermo restando il valore dei 20.000 euro, emessi da tutti gli enti impositori nonché alle impugnazioni avverso gli avvisi di classamento, opera per i **ricorsi notificati** dal contribuente dal 1° gennaio 2016. Detto diversamente, per appurare da quando, in concreto, occorre notificare il ricorso/reclamo e tentare la mediazione in luogo del normale ricorso ad esempio per impugnare un accertamento IMU del Comune, bisogna fare riferimento al momento di notifica del ricorso stesso, e non al giorno di notifica, ad opera dell'ente impositore, dell'atto che si intende reclamare.

In senso analogo, la possibilità di pervenire alla conciliazione giudiziale sia nelle liti reclamabili che in appello opera pure con riferimento ai **processi pendenti al 1° gennaio 2016**, a prescindere da quando è stato notificato il ricorso di primo o di secondo grado. Pertanto, se un contribuente ha notificato l'appello lo scorso autunno, e l'udienza è fissata ad esempio a febbraio, è possibile, su accordo con il funzionario, pervenire alla conciliazione giudiziale.

Sempre in tema di decorrenza, le Entrate evidenziano che il

dimezzamento, **da un anno a sei mesi**, del termine per la riassunzione in rinvio (art. 63 del DLgs. 546/92), opera per le sentenze di cassazione con rinvio **depositate** dal 1° gennaio 2016. Quindi, come peraltro ovvio, nessun problema si prospetta per i contribuenti e gli enti impositori che hanno riassunto il processo oltre i sei mesi ma entro l'anno in relazione a sentenze depositate in una data antecedente all'entrata in vigore del DLgs. 156/2015 (si veda "Nuovo termine di 6 mesi per il giudizio di rinvio senza effetto retroattivo" del 7 dicembre 2015).

Subito operante la conciliazione giudiziale in appello

Altre novità importanti riguardano la riduzione delle sanzioni a seguito di mediazione o di conciliazione giudiziale: la riduzione (a seconda delle ipotesi, del 35%, del 40% o del 50%) sarà conteggiata non sull'irrogato ma sul minimo edittale, cosa non da poco, specie quando l'Ufficio ha applicato il massimo edittale.

Poi, si conferma che, se, ad esempio a seguito di reclamo, la pretesa viene ridimensionata, il contribuente, rinunciando a depositare il ricorso/reclamo, può definire l'atto con "**acquiescenza processuale**" (art. 2-*quater* comma 1-*sexies* del DL 564/94), fruendo della riduzione delle sanzioni al terzo come ammesso dall'art. 15 del DLgs. 218/97.

Nella circolare ci si sofferma in particolar modo sulla tutela cautelare, ora "positivizzata" anche per le fasi di gravame, dopo ripetuti interventi della Corte Costituzionale. Il contribuente potrà chiedere la **sospensione** dell'atto impugnato sulla base degli stessi presupposti contemplati dall'art. 47 (danno grave e irreparabile) altresì in appello o in pendenza del giudizio di Cassazione (con ricorso, in quest'ultima fattispecie, presentato presso la Regionale).

Ultima scadenza per la voluntary disclosure

Errori e carenze documentali sanabili nel corso del contraddittorio se il contribuente è in buona fede

/ Salvatore SANNA

Oggi, 30 dicembre 2015, termina la **prima fase** della campagna relativa alla procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla L. 186/2014.

Infatti, per coloro che hanno provveduto ad inviare telematicamente la prima istanza entro lo scorso 30 novembre 2015, siamo giunti al **termine ultimo** per:

- l'invio della relazione di accompagnamento all'istanza e della relativa documentazione;
- eventualmente integrare il modello presentato.

In ogni caso, resta ferma l'**irrevocabilità dell'adesione** alla procedura di voluntary disclosure.

La **relazione di accompagnamento** è un documento centrale per l'adesione alla procedura "internazionale": infatti, al suo interno devono essere indicati tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo contestualmente i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo.

Con il sopraggiungere della scadenza, una delle domande che si pongono gli operatori riguarda cosa potrebbe accadere nel caso in cui gli Uffici dovessero considerare **incompleta** la documentazione presentata oppure possano rilevare degli errori.

Sul tema, si è espressa la circ. Agenzia delle Entrate n. 31 del 28 agosto 2015, secondo la quale, stante il principio di piena collaborazione fondante la procedura, nel caso in cui emerga un errore materiale nella determinazione dei valori degli investimenti e delle attività finanziarie illecitamente detenute all'estero, ovvero dei redditi a questi connessi e di tutti gli ulteriori maggiori imponibili non connessi, rilevati dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, esso potrà essere sanato nel corso di un contraddittorio con la parte prima dell'emissione degli atti di accertamento e di contestazione delle violazioni. Allo stesso modo, una carenza nella produzione documentale o informativa circa un'attività finanziaria o un imponibile oggetto di emersione, rilevata dall'Ufficio, potrà essere oggetto di una richiesta di produzione documentale e/o di chiarimenti.

La **valutazione** degli **ulteriori elementi** emersi nel lasso di tempo intercorrente tra l'ultima trasmissione utile di documentazione e informazioni e l'emissione dei conseguenti atti di accertamento e di contestazione delle violazioni dovrà essere effettuata tenendo conto

dell'eccezionalità del caso prospettato e di quanto originariamente indicato nella richiesta, per verificare se il comportamento omissivo del contribuente sia stato improntato a buona fede, ad esempio, perché dovuto ad un errore scusabile o ad una causa di forza maggiore.

A titolo meramente esemplificativo, l'Agenzia ritiene che sussista un errore scusabile quando, a fronte di una procedura che ha portato all'emersione di un complesso compendio di capitali all'estero e redditi sottratti all'imposizione, fuori dai suddetti termini, venga rilevata dall'Ufficio o addirittura rappresentata dallo stesso contribuente, un'omissione dichiarativa relativa ad un reddito per una collaborazione di carattere occasionale o a un reddito di fabbricati. In tal caso, la sussistenza della **buona fede nell'omissione** potrebbe essere dedotta sia dalla irrilevanza dell'ulteriore violazione rispetto a quelle già oggetto dell'emersione, sia dalla facilità con la quale l'Ufficio potrebbe venire a conoscenza di tali tipologie di reddito.

Da gestire gli atti di accertamento

Passando agli atti di accertamento che deriveranno dall'istanza di voluntary disclosure, si segnala che **a seguito dell'approvazione** della legge di stabilità per il 2016 e solo per la collaborazione volontaria, è stato previsto che:

- tutti gli atti che devono essere notificati al contribuente, possono esserlo, in deroga ad ogni altra disposizione, all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura;
- la notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio;
- i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna nella ricevuta che il gestore del professionista trasmette all'Ufficio.

A questi fini, tuttavia, il contribuente deve manifestare la **volontà di ricevere gli atti** all'indirizzo PEC del professionista che lo assiste.

Infine, se in sede di contraddittorio non si dovesse raggiungere un accordo con l'Ufficio, il contribuente potrà presentare ricorso presso la Commissione tributaria competente. Con riferimento alle istanze presentate al Centro Operativo di Pescara, il ricorso sarà notificato all'Ufficio territoriale che si riferisce alla **residenza del contribuente** che ha presentato istanza.

Pensionati, sconto IRPEF già dal 2016

Intervento anticipato di un anno, ma il beneficio rimane modesto e riguarda solo i redditi fino a 15.000 euro

/ Massimo NEGRO

I pensionati con un reddito complessivo fino a 15.000 euro beneficeranno di una **modesta riduzione** dell'**IRPEF** già dal **2016**, mediante un aumento delle detrazioni spettanti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 13 del TUIR, differenziate a seconda dell'età (inferiore a 75 anni oppure pari o superiore a tale limite) e del reddito posseduto. È quanto emerge dall'art. 1, comma 290 della legge di stabilità 2016, che non contiene più la decorrenza posticipata al 1° gennaio 2017, come invece previsto dal testo originario del disegno di legge, confermando per il resto quanto inizialmente stabilito. Dal 2016, le nuove misure delle detrazioni d'imposta dovranno quindi essere applicate dai sostituti d'imposta che erogano redditi di pensione, in sede di effettuazione delle **ritenute** ai sensi dell'art. 23 del DPR 600/73, anche se, in considerazione dei tempi tecnici di liquidazione delle pensioni, difficilmente ciò avverrà già a partire dalla pensione di gennaio.

Per i pensionati con **meno di 75 anni** di età, per effetto delle modifiche alla lett. a) dell'art. 13 comma 3 del TUIR, viene incrementato da 7.500 a **7.750 euro** il limite di reddito complessivo che comporta l'esenzione dall'IRPEF (c.d. "**no tax area**").

Per i pensionati con un reddito complessivo fino a 7.750 euro sarà infatti riconosciuta una detrazione d'imposta annua di **1.783 euro**, che corrisponde all'IRPEF massima dovuta per tale reddito complessivo (7.750 euro x 23% = 1.782,50 euro); in precedenza era invece prevista una detrazione d'imposta di 1.725 euro, corrispondente all'imposta dovuta in relazione al limite di 7.500 euro di reddito complessivo (7.500 euro x 23% = 1.725 euro).

Per i pensionati con un reddito complessivo superiore a 7.500 euro (vecchio limite) e fino a 7.750 euro (nuovo limite), che rientravano nella disciplina della successiva lett. b), il **risparmio** d'imposta annuo massimo sarà pari a **73,17 euro** (circa 6,10 euro per le 12 mensilità ordinarie).

Resta fermo che la detrazione deve essere **rapportata** al periodo di pensione nell'anno e che la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Se il reddito complessivo del pensionato con meno di 75 anni di età è superiore a 7.750 ma **non a 15.000 euro** (limite che rimane invariato), per effetto della nuova lett. b) dell'art. 13 comma 3 del TUIR spetterà una detrazione dall'IRPEF lorda di 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro; in pratica, bisogna applicare la seguente **formula**: $1.255 + 528 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.250$. In precedenza era invece previ-

sta una detrazione d'imposta di 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro.

In pratica, per i pensionati che rientrano in questa fascia di reddito complessivo si avrà diritto ad una detrazione d'imposta annua massima di **1.783 euro**, con riferimento a un reddito complessivo di 7.750,01 euro, che diminuirà **progressivamente** all'aumentare del reddito complessivo, fino ad arrivare all'importo annuo minimo di 1.255 euro con un reddito complessivo di 15.000 euro, come in precedenza.

Rispetto alla precedente disciplina, per i pensionati che rientrano in questa fascia di reddito complessivo si avrà quindi diritto a una maggiore detrazione d'imposta annua massima di **73,67 euro**, con riferimento a un reddito complessivo di 7.750,01 euro, pari a 6,14 euro per le 12 mensilità ordinarie, che diminuirà progressivamente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerare ogni beneficio aggiuntivo al raggiungimento del limite di 15.000 euro.

Resta fermo che la detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell'anno.

Interventi analoghi riguardano i pensionati con **almeno 75 anni** di età. Per effetto delle modifiche alla lett. a) dell'art. 13 comma 4 del TUIR, viene incrementato da 7.750 a **8.000 euro** il limite di reddito complessivo che comporta l'esenzione dall'IRPEF (c.d. "**no tax area**"). Per i pensionati con un reddito complessivo fino a 8.000 euro sarà infatti riconosciuta una detrazione d'imposta annua di **1.880 euro**, superiore all'IRPEF massima dovuta per tale reddito complessivo (8.000 euro x 23% = 1.840 euro); in precedenza era invece prevista una detrazione d'imposta di 1.783 euro, corrispondente all'imposta dovuta in relazione al limite di 7.750 euro di reddito complessivo (7.750 euro x 23% = 1.782,50 euro).

Per i pensionati con un reddito complessivo superiore a 7.750 euro (vecchio limite) e fino a 8.000 euro (nuovo limite), che rientravano nella disciplina della successiva lett. b), il risparmio d'imposta annuo massimo sarà pari a **73,76 euro** (circa 6,14 euro per le 12 mensilità ordinarie).

Resta fermo che la detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell'anno e che la detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro. Se il reddito complessivo del pensionato con almeno 75 anni di età è superiore a 8.000 ma **non a 15.000 euro** (limite che rimane invariato), per effetto della nuova lett. b) dell'art. 13 comma 4 del TUIR spetterà una detrazione dall'IRPEF lorda di 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583 euro e

l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro; in pratica, bisogna applicare la seguente formula: $1.297 + 583 \times (15.000 - \text{reddito complessivo}) / 7.000$. In precedenza era invece prevista una detrazione d'imposta di 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro.

In pratica, per i pensionati che rientrano in questa fascia di reddito complessivo si avrà diritto a una detrazione d'imposta annua **massima di 1.880 euro**, con riferimento ad un reddito complessivo di 8.000,01 euro, che diminuirà progressivamente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad arrivare all'importo annuo minimo di 1.297 euro con

un reddito complessivo di 15.000 euro, come in precedenza. Rispetto alla precedente disciplina, per i pensionati che rientrano in questa fascia di reddito complessivo si avrà quindi diritto ad una **maggiore detrazione** d'imposta annua massima di **113,76 euro**, con riferimento ad un reddito complessivo di 8.000,01 euro, pari a 9,48 euro per le 12 mensilità ordinarie, che diminuirà progressivamente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerare ogni beneficio aggiuntivo al raggiungimento del limite di 15.000 euro.

Resta fermo che la detrazione deve essere rapportata al periodo di pensione nell'anno.

Per i pensionati, indipendentemente dall'età, con un reddito complessivo **superiore** a 15.000 euro, non sono infatti previste variazioni delle detrazioni spettanti.

Al via lo scambio automatico di informazioni ai fini fiscali

Il MEF rende noto il decreto attuativo. Dal 2016 in chiaro i rapporti con San Marino e Liechtenstein, dal 2017 tocca a Svizzera e Monaco

/ Gianluca ODETTO

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso disponibile il testo dell'atteso decreto che dà attuazione alle disposizioni, di matrice sia comunitaria che OCSE, che introducono lo **scambio automatico di informazioni** ai fini fiscali.

Al di là delle regole tecniche, che interessano per lo più gli intermediari finanziari tenuti all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate, l'interesse che il provvedimento riveste risiede essenzialmente nel fatto che con esso si **completa un percorso**, compiuto in via congiunta dalle maggiori economie mondiali, per la messa a disposizione delle Amministrazioni fiscali dei dati dei conti intrattenuti all'estero dai propri residenti.

Tornando alla "genesì" del decreto, esso dà attuazione a disposizioni sia comunitarie che OCSE che, dal punto di vista operativo, hanno trovato una matrice comune nel c.d. *Common Reporting Standard* (CRS), insieme di regole tecniche per la **verifica dei titolari** dei conti e per l'invio dei dati alle Amministrazioni. Per quanto riguarda la normativa comunitaria, la fonte è la Direttiva 2014/107/UE che, modificando la precedente Direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa (che già prevedeva lo scambio automatico per una serie di redditi e di asset, *in primis* i redditi fondiari e i connessi immobili), ha esteso lo scambio automatico ai conti correnti e di deposito e alle altre rendite finanziarie non in precedenza monitorate con la Direttiva "risparmio", **incorporando di fatto** il CRS al suo interno.

Per quanto riguarda le fonti OCSE, l'Italia è una delle 77 giurisdizioni firmatarie del *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) sullo scambio automatico, accordo con cui tali Stati e territori si sono impegnati ad adottare lo scambio automatico dei dati dei conti finanziari, molte delle quali (tra cui l'Italia) a decorrere dal 2016.

Per dare attuazione a questi impegni internazionali era stata approvata la legge n. 95 del 18 giugno 2015 che, oltre a ratificare l'accordo FATCA con gli Stati Uniti d'America (accordo "fratello" di quello multilaterale stipulato in sede OCSE), ha di fatto introdotto il CRS quale mezzo tecnico da adottare nell'ambito delle procedure di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali derivanti da **accordi e intese** vincolanti stipulati dall'Italia.

Il decreto in commento va ad attuare questa parte della leg-

ge n. 95/2015, mentre per l'attuazione dell'accordo FATCA era intervenuto il DM 6 agosto 2015.

Regole tecniche affidate al CRS OCSE

Il procedimento di **scambio automatico** è sintetizzabile in cinque fasi, descritte nel § 77 dell'*Implementation Handbook* del CRS a suo tempo rilasciato dall'OCSE:

- individuazione degli intermediari finanziari tenuti all'invio dei dati alle Amministrazioni;
- individuazione dei conti finanziari;
- individuazione dei conti i cui dati devono essere segnalati;
- due diligence per individuare i titolari effettivi dei conti;
- invio dei dati alle Amministrazioni, le quali a loro volta li invieranno alle Amministrazioni degli altri Stati.

Come per l'accordo FATCA, le **procedure** vengono **differenziate** per i conti preesistenti (aperti sino al 31 dicembre 2015) e per i conti aperti successivamente, nonché a seconda dell'ammontare (superiore o meno al controvalore di un milione di dollari USA).

Come detto, per l'Italia il primo periodo caratterizzato dallo scambio dei dati è il 2016. Gli intermediari italiani dovranno, quindi, trasmettere i dati dei conti dei non residenti all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell'anno solare successivo (per il 2016, entro il 30 aprile 2017), e l'Agenzia trasmetterà entro il successivo **30 settembre** a ciascuna delle corrispondenti Amministrazioni estere i dati dei propri residenti (dati anagrafici della persona, numero di conto, saldo, movimentazioni ecc.). Le altre Amministrazioni faranno, naturalmente, lo stesso con i residenti italiani, essendo le regole di fatto speculari.

Va infine notato come, tra le altre 76 giurisdizioni firmatarie del MCAA, molte abbiano previsto il 2016 quale primo periodo d'imposta per il quale avverrà lo scambio dei dati: tra queste, oltre agli Stati comunitari figurano anche Stati quali San Marino e il Liechtenstein. Per altri Stati, tra cui la Svizzera e il Principato di Monaco, il primo anno interessato sarà invece il 2017.

Lo scambio automatico non riguarderà, in questa prima fase, Stati quali (a titolo esemplificativo) Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi, Brasile.

Il nuovo Codice deontologico dei commercialisti scatta il 1° marzo

Il CNDCEC ha approvato definitivamente il testo, messo in pubblica consultazione nei mesi scorsi, che aggiorna il precedente del 2008

/ REDAZIONE

Dal prossimo **1° marzo** sarà operativo il nuovo **Codice deontologico** di categoria, che sostituisce il testo del 2008 con gli aggiornamenti resi necessari dalle novità e modifiche normative nel frattempo introdotte, in particolare con la riforma delle professioni (DPR 137/2012, attuativo dell'art. 3, comma 5 del DL 138/2011 convertito) e successivi provvedimenti.

Il CNDCEC ha infatti reso noto ieri di aver dato il via libera definitivo al documento dopo la fase di pubblica consultazione, chiusasi il 23 ottobre scorso e dalla quale è emersa la riformulazione delle disposizioni relative al trattamento economico del tirocinio.

Ora, infatti, il **rimborso spese forfetario** per il tirocinante dovrà essere concordato fin dall'**inizio** del periodo di **tirocinio** e non dopo i primi sei mesi come in un primo tempo previsto.

Oltre che per i ripetuti interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno "toccato" l'ordinamento professionale – si legge nel comunicato stampa –, il nuovo codice, elaborato dalla Commissione Deontologia coordinata dal Consigliere nazionale Giorgio Luchetta, presenta novità di rilievo soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra commercialisti e tra loro e i clienti, con l'obiettivo d'individuare regole di condotta **chiar**e e dare risposta alle criticità rilevate negli ultimi anni, come, ad esempio, i casi di subentro a un collega o di rinuncia al mandato professionale.

Come già evidenziato su *Eutekne.info* (si veda "Nuovo Codice deontologico dei commercialisti al via" del 28 settembre), tra le principali modifiche al testo precedente figura, prima di tutto, l'applicabilità delle disposizioni anche alle **società tra professionisti** ex art. 10 della L. 183/2011, come disposto dagli artt. 1 e 3 del codice.

Altre novità prevedono:

- l'obbligo di copertura **assicurativa** per i rischi professionali conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
- la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, la possibilità di un **indennizzo** del professionista (art. 20);
- la previsione espressa che la misura del compenso venga concordata per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);

- il rafforzamento delle misure di contrasto all'esercizio abusivo della professione (art. 42);

- il dovere, per l'iscritto, di collaborare con gli organismi di categoria, anche con la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);

- nell'ambito dell'assunzione di incarichi **istituzionali**, l'introduzione di **obblighi informativi** diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e del divieto di utilizzare incarichi istituzionali per scopi pubblicitari o per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali (art. 28);

- in relazione alle norme sulla **pubblicità**, la previsione di specifiche disposizioni sull'utilizzo del titolo accademico, oltre allo specifico divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).

Al Codice deontologico – ha poi spiegato ieri il CNDCEC – sarà a breve affiancato anche un **Codice delle sanzioni**, diretto a fornire ai Consigli di disciplina indicazioni uniformi sull'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme deontologiche.

Esprimendo soddisfazione per l'approvazione definitiva, il presidente Gerardo **Longobardi** ha sottolineato che "il coinvolgimento della categoria, attraverso la pubblica consultazione, anche su questo tema è il frutto della scelta di questo Consiglio di aprirsi alla partecipazione democratica dei suoi iscritti. Il nuovo codice è l'ennesimo risultato raggiunto dal Consiglio nazionale nel suo lavoro volto a colmare i ritardi creati per la professione negli scorsi anni. Nei prossimi mesi arriverà anche un codice relativo alle sanzioni che ci consentirà di superare finalmente l'anomalia per la quale ai nostri colleghi, a seconda dell'Ordine al quale sono iscritti, vengono comminate sanzioni differenti per identiche violazioni del codice deontologico".

"Il testo appena approvato – ha commentato **Luchetta** – oltre all'importanza pratica che rivestirà per i colleghi nello svolgimento quotidiano della professione, rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che rappresentano all'interno dei collegi sindacali. Dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali".

La piccola proprietà contadina estende i suoi confini

Con la legge di stabilità, il campo di applicazione dell'agevolazione viene esteso a nuove ipotesi

/ Anita MAURO

Con l'art. 1 commi 906 e 907 della legge di stabilità 2016, viene disposta l'applicabilità delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina anche agli **atti di trasferimento** a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze posti in essere a favore:

- del coniuge o di parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi, purché però, già proprietari di terreni agricoli e conviventi col soggetto "titolare" dell'agevolazione;
- di proprietari di masi chiusi di cui alla L. della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17 da loro abitualmente coltivati.

Si ricorda che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (previste dall'art. 2 comma 4-bis del DL 30 dicembre 2009 n. 194, conv. L. 26 febbraio 2010 n. 25) sono tuttora applicabili agli atti di trasferimento di **terreni e relative pertinenze** "qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti", in quanto "sopravvissute" ai tagli lineari operati dall'art. 10 comma 4 del DLgs. 23/2011, per esserne state espressamente escluse.

In presenza delle condizioni agevolative individuate dalla norma citata, agli **atti di trasferimento a titolo oneroso** di terreni agricoli trovano applicazione:

- le imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro ciascuna);
- l'imposta catastale nella misura ordinaria dell'1%;
- e gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

In base al disposto dell'art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009, le agevolazioni trovano applicazione **solo** per i **trasferimenti** effettuati a favore di:

- imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti, a condizione che siano iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale presso l'INPS;
- società di coltivazione diretta (art. 1 comma 5-ter del DLgs. 99/2004);
- aspirante IAP persona fisica o società che, pur non essendo ancora in possesso dei requisiti, abbia presentato istanza di riconoscimento della qualifica e si sia iscritto all'apposita gestione INPS.

Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria, nella ris. 17 maggio 2010 n. 36, le condizioni soggettive di accesso all'agevolazione sono imperniate sull'**iscrizione** alla gestio-

ne assistenziale e previdenziale presso l'INPS dei coltivatori diretti e IAP, mentre non rileva il fatto che l'acquirente si dedichi personalmente alla lavorazione del fondo (come avveniva nella vigenza della previgente agevolazione). Inoltre, non è più necessaria la certificazione dell'Ispettorato agrario provinciale.

La legge di stabilità per il 2016 interviene su tale disciplina normativa estendendo l'applicazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, dal **punto di vista soggettivo**, anche:

- ai trasferimenti di terreni a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla L. Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001 n. 17, da loro abitualmente coltivati;
- al coniuge o ai parenti in linea retta dei soggetti che soddisfano i requisiti agevolativi di cui all'art. 2 comma 4-bis del DL 194/2009.

Lasciando momentaneamente da parte i masi chiusi, con l'art. 1 comma 907 della legge di stabilità viene, quindi, disposto che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina possano trovare applicazione anche ai trasferimenti operati a favore:

- del **coniuge**, purché già proprietario di terreni agricoli e convivente, dei soggetti cui ordinariamente spetta l'agevolazione (ovvero i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale);
- dei **parenti in linea retta**, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, dei soggetti cui ordinariamente spetta l'agevolazione (ovvero i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale).

Pertanto, dal 1° gennaio 2016, le agevolazioni per la PPC trovano applicazione anche ai trasferimenti operati a favore:

- del coniuge dell'IAP (iscritto nella relativa gestione INPS) o del **coltivatore diretto** (iscritto nella relativa gestione INPS), purché colui che applica l'agevolazione sia già proprietario di terreni agricoli e conviva col coniuge;
- al parente in linea retta dell'IAP (iscritto nella relativa gestione INPS) o del coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione INPS), purché colui che applica l'agevolazione sia coltivatore diretto e **conviva col genitore o discendente**.

Se ne dovrebbe desumere che, in tal caso, non sia necessario che il coniuge o il parente in linea retta del coltivatore diretto o dell'IAP siano iscritti nella relativa gestione INPS.

La società esclusa dal consorzio perde tutto

Per il Tribunale di Milano l'assetto disegnato per la società consortile può precludere la restituzione del capitale versato dalle società escluse

/ Maurizio MEOLI

Ove lo statuto di una **società consortile** precisi che in caso di esclusione del socio trova applicazione l'art. 2609 comma 1 c.c. – ai sensi del quale, in tema di consorzi, nelle ipotesi di esclusione (e recesso) previste dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato escluso (o receduto) si accresce proporzionalmente a quelle degli altri – è anche possibile che, in caso di legittima esclusione, nulla sia dovuto al socio stesso.

È questa l'importante conclusione cui addivene la sentenza n. 11622/2015 del Tribunale di Milano a risoluzione di una controversia che vedeva, da un lato, due società socie di una società consortile chiedere, in esito alla propria esclusione, la liquidazione della relativa **quota di partecipazione** al capitale della società consortile e, dall'altro, quest'ultima opporsi alla pretesa in ragione del richiamo statutario, in caso di esclusione, al citato art. 2609 comma 1 c.c.

A rilevare, osserva innanzitutto, il Tribunale di Milano, è l'art. 2615-ter c.c. – ai sensi del quale, in tema di società consortili, “le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di **versare contributi in denaro**” – e l'interpretazione attribuita a tale ultima precisazione dalla Corte di Cassazione.

Si è, infatti, sottolineato come il secondo comma dell'articolo citato sarebbe superfluo ove fosse senz'altro applicabile la **disciplina generale dei consorzi**; e si spiega, invece, proprio perché quella disciplina cede il passo alle regole proprie delle società di capitali, in base alle quali non è consentito porre a carico dei soci prestazioni accessorie in denaro. Per cui, se, da un lato, non può escludersi che, a determinati effetti, l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel tipo di società – in particolare quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile – di certo, dall'altro, non si può ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto (cfr. Cass. n. 18113/2003 e n. 13293/2011).

Sussiste, in ogni caso, il principio generale secondo il quale l'adozione di una causa consortile permette di introdurre deroghe statutarie alla tendenziale applicazione delle norme riguardanti le società commerciali. E, quindi, il contratto sociale, come può prevedere a carico dei soci l'obbligo contributivo, può derogare ad altre norme societarie che, inderogabili quando la causa è lucrativa, **diventano derogabili** in

presenza di uno scopo consortile perché ad esso non funzionali. Ciò a condizione che tali deroghe non comportino una compressione della tutela degli interessi dei terzi.

È, quindi, vero che nelle società commerciali risulta riconosciuto il **diritto alla liquidazione** della quota nelle ipotesi di recesso o di esclusione, ma, nell'ottica della società consortile, connotata da un assetto di interessi organizzato intorno ad una condivisa causa consortile e non dalla finalità di lucro dei singoli soci, deve ritenersi che si verta in materia di diritti disponibili e, come tali, astrattamente suscettibili di limitazione o rinuncia in sede di atto costitutivo.

L'attenzione, allora, è da concentrare esclusivamente su quale sia la più corretta lettura della clausola statutaria del caso di specie che, rispetto all'esclusione, richiama l'art. 2609 comma 1 c.c., che, come evidenziato, **prevede l'accrescimento** proporzionale della partecipazione del consorziato escluso a quelle degli altri. Ed infatti, le società escluse leggono la previsione come limitata alla sola quota consortile (ovvero al complesso dei diritti e degli obblighi riferibile alla posizione di socio); la società consortile convenuta, invece, l'interpreta come volta a disciplinare altresì le sorti della quota di capitale.

A fronte di ciò, osserva il Tribunale di Milano, assume rilievo decisivo il fatto che l'attività della società consortile sia limitata all'acquisto ed allo stoccaggio di materiale per la successiva rivendita a favore delle aziende socie senza fini di lucro; il tutto in un contesto che non prevede una predeterminazione di acquisti in relazione alle quote di partecipazione al consorzio, ma il **mero diritto** a sottoscrivere contratti di acquisto di beni e servizi, peraltro destinati ad automatica rescissione in caso di esclusione (o recesso).

Un simile assetto non lascia spazio alcuno, in caso di esclusione, ad un eventuale accrescimento della mera quota di partecipazione agli affari dei soci rimasti in società.

Di contro, alla luce del principio generale di conservazione del contratto ex art. 1367 c.c., è da ammettere la soluzione che vede nella clausola una deliberata estensione negoziale dell'**accrescimento alla quota di capitale**.

Così realizzando un modello di regolamentazione dei rapporti tra soci certamente legittimo, stante la disponibilità della materia, e, al tempo stesso, giustificabile sul piano sostanziale in un'ottica di volontario rafforzamento della garanzia patrimoniale offerta ai terzi, quale strumento suscettibile anche di consolidare la posizione della società sul mercato.

Operativo il “Cross Border Ruling” in tema di IVA

Definite le modalità operative per il progetto pilota della Commissione Ue

/ **Simonetta LA GRUTTA**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 165827 di ieri, 29 dicembre 2015, sono state fissate le regole procedurali per consentire ai soggetti passivi IVA italiani di usufruire del “**Cross Border Ruling**”.

Il *Cross Border Ruling* (o **CBR**) è un progetto pilota istituito dal Forum sull'IVA della Commissione europea in virtù del quale gli operatori economici possono presentare quesiti in materia di IVA relativi a fattispecie transnazionali complesse.

Al progetto, iniziato nel 2013 e che si concluderà il **30 settembre 2018**, al momento hanno aderito **16** Stati membri (Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), oltre all'Italia, che ha perfezionato la sua adesione tra ottobre e il corrente mese del 2015, a cui a breve dovrebbe aggiungersi anche la Polonia.

In base alle informazioni disponibili, aggiornate allo scorso marzo, le **risposte** alle istanze di CBR sono finora **tredici** (consultabili cliccando sul seguente link: [https://circabc.europa.eu/sd/a/1148d16b-efb6-4b2c-b6e1-9bcd33eabf24/Cross%20Border%20Rulings%20\(March%202015\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/1148d16b-efb6-4b2c-b6e1-9bcd33eabf24/Cross%20Border%20Rulings%20(March%202015).pdf)) e riguardano fattispecie quali la cessione di beni installati o assemblati, l'organizzazione di un evento, la ristrutturazione di un immobile, la cessione di SIM card, ecc. I soggetti passivi IVA che intendono effettuare operazioni transnazionali in uno o più degli Stati membri aderenti possono presentare un'**istanza** di CBR avente ad oggetto il trattamento IVA applicabile alle transazioni che si intendono porre in essere. Qualora siano coinvolti due o più operatori economici, la richiesta è presentata da **uno solo** di essi anche per conto degli altri.

L'istanza deve essere presentata al **punto di contatto** dello Stato membro in cui il richiedente è registrato ai fini IVA e che, a livello nazionale, il provvedimento di ieri istituisce presso il Settore Fiscalità internazionale ed agevolazioni del-

la Direzione Centrale Normativa. La presentazione avviene mediante **posta elettronica**, indirizzando la richiesta alla casella dedicata CBR@agenziaentrate.it.

La richiesta per l'Italia può essere redatta in italiano o in inglese e deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua ufficiale degli altri Stati membri coinvolti nelle operazioni transnazionali di cui trattasi o nella lingua da questi accettata, come risulta dall'**elenco** disponibile nell'apposita sezione del sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/traders/cross_border_rulings/cbr_info-notice-to-the-public_en.pdf) e riassunta in calce all'articolo.

Come anticipato, secondo quanto previsto anche dalla Nota informativa della Commissione, l'istanza è ammissibile **solo se** la fattispecie è **complessa** e se ha respiro transnazionale. La consultazione con gli altri Stati membri coinvolti nell'operazione avviene solo se espressamente richiesta dal soggetto passivo, il quale implicitamente accetta che dati e informazioni relativi alla propria attività siano condivisi con le Amministrazioni finanziarie dei Paesi coinvolti.

L'avvio delle consultazioni è onere del punto di contatto.

Tuttavia, la consultazione non garantisce che si possa addivenire a una visione univoca e che, conseguentemente, si possa giungere a formulare una risposta all'istanza di CBR.

Secondo quanto previsto al punto 1.4 del provvedimento n. 165827 e ancora più ampiamente esplicitato nelle motivazioni, le risposte fornite alle richieste di cui trattasi si intendono rese nell'ambito della generale attività di consulenza espletata dall'Agenzia delle Entrate; conseguentemente **non** sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di **interpello** del contribuente ex art. 11 della L. 212/2000, ivi incluse le disposizioni in tema di termini per la risposta e formazione del silenzio assenso.

Stato membro	Lingue in cui sono ammesse le traduzioni
Belgio	Inglese, Francese, Olandese
Cipro	Inglese, Greco
Danimarca	Inglese, Danese
Estonia	Inglese, Estone
Finlandia	Inglese, Finlandese, Svedese
Francia	Inglese, Francese (entrambe richieste)
Lettonia	Inglese, Lettone
Lituania	Inglese, Lituano
Malta	Inglese, Maltese
Paesi Bassi	Inglese, Olandese
Portogallo	Inglese, Portoghese
Regno Unito	Inglese
Slovenia	Inglese, Sloveno
Spagna	Inglese, Spagnolo (entrambe richieste)
Svezia	Inglese, Svedese
Ungheria	Inglese, Ungherese (quest'ultimo obbligatorio)

Tra Ancrel e CNDCEC c'è un accordo di collaborazione sui documenti tecnici

Gentile Redazione,
in merito alla lettera del presidente dell'Ancrel, Antonino Borghi, pubblicata su *Eutekne.info* del 29 dicembre e intitolata "Il modello di parere sul DUP è stato predisposto dall'Ancrel e non dal CNDCEC", ricordo allo stesso Borghi che la sua associazione ha sottoscritto per l'anno in corso con il Consiglio nazionale dei commercialisti un **protocollo d'intesa** finalizzato ad una fattiva collaborazione per la predisposizione di documenti tecnici.
La lettera del presidente Borghi è ancor più sorprendente sol

se si pensa al fatto che lo stesso è anche presidente della **Commissione di studio** Enti locali istituita dal Consiglio nazionale e di cui fanno parte validissimi colleghi provenienti da tutta Italia. Ragione per la quale il presidente Borghi dovrebbe essere perfettamente a conoscenza delle **modalità di lavoro** che ci siamo dati su questa materia.

Giovanni Gerardo Parente

Consigliere nazionale dei commercialisti delegato agli Enti Locali